

ACCORDO

TRA

L'ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

E

LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
PRESENTI NEL CONSIGLIO NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI
(CNCU)

PER LA V PROROGA

DELLA
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI
DA PARTE DELLE FAMIGLIE

PREMESSO CHE

- l'“Accordo per la sospensione dei mutui per le famiglie in difficoltà”, sottoscritto dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori - esperienza unica in Europa, più volte prorogata - a partire dal 2009 ha rappresentato un concreto strumento di sostegno per 84.995 famiglie, consentendo di fornire ad esse una liquidità aggiuntiva di 606 milioni di euro (media annua per famiglia di 7.130 euro), a fronte di un controvalore di circa 9,8 miliardi di debito residuo (dati aggiornati al 31 dicembre 2012);
- il successo della suddetta iniziativa - la cui quarta proroga è in scadenza il prossimo 31 gennaio 2013 - è stato tale che, lo scorso giugno 2012, il Parlamento ha approvato la riforma del “Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa” di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, adeguando, come proposto da ABI e AACC, l'ambito degli eventi che consentono di sospendere il pagamento delle rate dei mutui a quelli previsti dal citato Accordo ABI – Associazioni dei Consumatori;
- il suddetto strumento pubblico di sostegno alle famiglie in difficoltà, non è al momento operativo in quanto l'iter di approvazione del Regolamento attuativo del Fondo di solidarietà è in fase di perfezionamento.

PERTANTO

Al fine di evitare la mancanza di strumenti di sostegno per le famiglie in difficoltà, garantendo la sussistenza degli strumenti a loro disposizione nelle more dell'emanazione del Regolamento necessario a rendere operativo il citato Fondo,

LE PARTI CONCORDANO DI

prorogare la sospensione delle rate del mutuo fino al raggiungimento della piena operatività del “Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa” e comunque non oltre il 31 marzo 2013.

La misura è dunque così prorogata:

- la data per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui di cui al punto 6, primo bullet, del Documento Tecnico allegato all'Accordo stipulato il 18 novembre 2009, è prorogata al 31 marzo 2013;
- l'arco temporale entro il quale dovranno verificarsi gli eventi che determinano l'avvio della sospensione di cui al punto 5, primo bullet, del Documento Tecnico citato, è prorogata al 28 febbraio 2013;
- in ottemperanza alle previsioni delle disposizioni di vigilanza per le banche, per l'accesso alla misura di sospensione, l'arco temporale per la definizione di ritardo nel pagamento delle rate di cui al punto 1, terzo bullet, romanino (i) e romanino (ii) del Documento Tecnico, è rimodulata a 90 giorni;
- restano immutati tutti gli altri contenuti del Documento Tecnico della sospensione delle rate dei mutui e potranno essere ammesse alla sospensione soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito;
- le banche già aderenti alla sospensione dei mutui nell'ambito del Piano Famiglie estendono la propria attività a quanto previsto dal presente Accordo, salvo che non comunichino all'ABI volontà diversa entro 20 giorni lavorativi dall'invio da parte di ABI di una comunicazione alle banche che illustra i contenuti dell'Accordo stesso.

L'ABI e le Associazioni dei consumatori firmatarie del presente Accordo si impegnano a proseguire il monitoraggio delle misure adottate dalle banche per il pagamento delle somme relative al periodo di sospensione.

Roma, 30 gennaio 2013